

## **CODICE ETICO AZIENDALE**

### **Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Azienda Speciale Farmacia Comunale di Ponte Crepaldo (A.S.F.C.P.C. d'ora innanzi Azienda Speciale Farmacia Comunale), con delibera n. 47 del 12/11/2015**

#### Principi

#### **ART. 1 - L'AZIENDA**

1. AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE, Ente Strumentale del Comune di Eraclea, località Ponte Crepaldo, è dotata di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale.

2 L'AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE dispone di proprio statuto e di propri regolamenti interni. Il codice etico è parte integrante del regolamento aziendale.

3. Gli organi aziendali sono il Presidente ed il Consiglio di amministrazione, il Direttore generale, il Revisore unico.

#### **ART. 2 - IL CODICE ETICO**

1. Credibilità e reputazione rappresentano due dei principali fattori intangibili di un'Azienda.

2. È pertanto essenziale esprimere con chiarezza e fermezza i propri ideali, la propria cultura, i propri valori e quindi, la propria missione istituzionale, posta alla base dei comportamenti dei propri organi aziendali, del management, dei quadri e delle persone che lavorano con l'Azienda, verso il Comune di Eraclea, verso l'ASL, verso i cittadini/utenti, verso i fornitori, verso gli istituti di credito, e verso l'intera collettività, per la fiducia da essa riposta nell'attività dell'AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE.

Questi valori trovano la loro sintesi migliore nel presente codice etico.

3. L'applicazione del codice etico riguarda tutti coloro che lavorano nell'AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE e rappresenta la migliore garanzia per il futuro dell'azienda stessa e dell'indotto lavorativo.

4. Chiunque potrà rivolgersi al garante del codice etico per segnalare miglioramenti al codice stesso o comportamenti contrari al codice.

#### **ART. 3 - L'IMPEGNO**

1. L'AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE si impegna alla diffusione e miglioramento permanente del presente codice etico, cosciente che il costante miglioramento della propria economicità, efficacia, efficienza e reputazione possono contribuire a migliorare il contesto sociale di riferimento.

2. L'AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE vigila con attenzione sulla diffusione e sull'applicazione del codice etico, nella profonda convinzione che esso possa prevenire, controllare e rimuovere comportamenti individuali contrari al codice stesso, intervenendo con decisione su ogni comportamento deviante.

#### **ART. 4 - PRINCIPI GENERALI**

1. L'AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE promuove l'integrità etica del proprio personale, a qualunque livello gerarchico esso si collochi, affinché la correttezza, la trasparenza e la professionalità rappresentino un impegno costante da parte di tutto il personale.

2. Sono adottati comportamenti tali da prevenire ed eliminare ogni sorta di discriminazione, corruzione, e quindi tali da salvaguardare la dignità dell'azienda, della salute e della sicurezza sul lavoro.

3. Tutto il personale dell'AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE senza distinzioni, conforma il proprio comportamento ai principi etici contenuti nel presente codice perché l'interesse

dell'Azienda stessa coincide con i principi ed i contenuti del codice etico.

#### **ART. 5 - ETICA VERSO L'AZIENDA**

1. Tutto il personale dell'AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE adotta modelli di comportamento etico nello svolgimento della propria attività lavorativa, ispirandosi ai principi di rispetto contrattuale, lealtà, correttezza e trasparenza. La legittimità di ogni comportamento adottato dovrà essere sotto il profilo formale e sostanziale – tale da tutelare e permanentemente migliorare la credibilità, la reputazione e l'affidabilità e l'immagine dell'Azienda Speciale. La corruzione, l'illecito arricchimento, la collusione, sono, senza eccezione, proibiti. È proibita l'accettazione di denaro o omaggi di qualunque natura e consistenza se essi non possono configurarsi come meri atti di cortesia commerciale, tali da non influenzare il comportamento del ricevente: in caso contrario è fatto obbligo di segnalare il fatto al proprio superiore gerarchico e/o al garante.

#### **ART. 6 - ETICA VERSO L'ENTE PROPRIETARIO**

1. L'ente proprietario del capitale di dotazione è il Comune di Eraclea, nei cui confronti gli organi aziendali e il personale sono impegnati a valorizzarne e tutelarne il patrimonio investito. La reputazione di AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE contribuisce a rafforzare il consenso verso le scelte operate dall'ente proprietario.
2. AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE attua gli indirizzi ricevuti dall'ente proprietario, nel rispetto degli atti di cui al precedente articolo 1, comma 3, oltre che sulla base dei propri strumenti programmatici di breve e di medio periodo e dei propri bilanci.
3. In tal senso AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE contribuisce a porre l'ente proprietario nella condizione di operare scelte consapevoli a favore della collettività da esso rappresentata.

#### **ART. 7 - ETICA VERSO IL PERSONALE**

1. AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE rispetta la legislazione vigente in materia di diritti dei lavoratori, in materia di sicurezza e salute sul lavoro e di ambiente e in materia di anticorruzione e trasparenza, ispirando i propri comportamenti al coinvolgimento, alla formazione, all'informazione, alla partecipazione ed al sistema premiale al raggiungimento degli obiettivi aziendali.

#### **ART. 8 - ETICA TRA IL PERSONALE**

1. AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE promuove e sviluppa comportamenti tra il proprio personale tali da favorire il senso di identificazione nell'azienda stessa, cosciente che la propria attività è sviluppata con professionalità da ritenersi adeguata solamente se tale impegno è (nel concreto) condiviso ed applicato da parte di tutto il proprio personale.

#### **ART. 9 - ETICA VERSO LE ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI E COMUNITÀ LOCALE**

1. AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE promuove l'informazione, il dialogo, la collaborazione e la massima trasparenza verso le istituzioni, le associazioni e la comunità locale in cui opera.
2. AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE promuove iniziative conformi ai propri obblighi statutari a favore delle comunità di riferimento.
3. AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE opera attivamente con le Istituzioni e associazioni a vario titolo coinvolte nella tutela della salute e della qualità della vita dei cittadini.
4. È fatto divieto di rendere dichiarazioni mendaci alle istituzioni, associazioni e comunità locali.
5. AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE favorisce, in coerenza con la propria *mission* istituzionale, la qualità della vita delle comunità di riferimento adottando corrette pratiche aziendali e commerciali.

## **ART. 10 - CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO AZIENDALE**

1. AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE promuove iniziative finalizzate alla tutela, difesa e conservazione del proprio patrimonio.
2. Tutto il personale è tenuto a prevenire ogni possibile danno al patrimonio aziendale, in una ottica di valorizzazione del medesimo. In tal senso dovrà sussistere:
  - a) la rispondenza dei valori fiscali e di consistenza cassa/computer alla chiusura giornaliera, nei servizi con connotazioni economico-commerciali;
  - b) per la farmacia, il controllo fisico delle giacenze, anche per forma farmaceutica, con cadenza periodica e relativa consistenza inventariale conforme alle linee guida aziendali;
3. Ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua
  - a) tutte le operazioni svolte devono essere registrate adeguatamente, deve essere possibile verificare il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento;
  - b) per ogni operazione ci deve essere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione dei controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa, nell'ottica della trasparenza delle procedure;
  - c) i documenti devono essere quindi compilati in modo accurato, fedele e tempestivo, comprese le note spese e di viaggio e i report relativi alle ore di prestazione svolti in sede esterna.
4. La società si ispira alla massima trasparenza nella conservazione dei documenti contabili per cui è severamente vietato creare dichiarazioni, registrazioni o documentazioni false o fuorvianti.
5. Per quanto riguarda computer e risorse di comunicazione, tutte le informazioni sensibili, confidenziali o riservate devono essere protette da password
  - a) se si dovesse ritenere che la password o la sicurezza di un computer o di uno strumento di comunicazione aziendale sia stato in qualche modo compromesso, si dovrà procedere all'immediata modifica della password e riportare l'incidente al Direttore Generale;
  - b) qualora si utilizzino risorse della società per spedire email o accedere ai servizi internet si agisce in rappresentanza di AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE .
  - c) qualsiasi uso improprio di tali strumenti è vietato.

## **ART. 11 - RAPPORTI CON I CITTADINI/ UTENTI**

1. AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE sviluppa la propria offerta di servizi e di prodotti nel rispetto di tutte le norme poste a tutela degli interessi dei consumatori e della leale concorrenza.
2. Il successo di AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE è rappresentato dal grado di soddisfazione dei propri cittadini/utenti.
3. AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE si impegna a garantire la massima informazione scientifica sui servizi e sui prodotti offerti, nonché su qualsiasi attività di informazione e sensibilizzazione riguardanti la salute, la medicina e la disabilità come da statuto (art. 2.2 e 2.3) privilegiando il migliore risultato per il cittadino\cliente a fronte della minore spesa sostenuta dallo stesso per l'acquisto dei propri servizi e dei propri prodotti ai sensi di legge.
4. AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE pone a disposizione dei propri cittadini/utenti informazioni adeguate, per favorire un accesso ed un acquisto consapevole dei propri servizi e dei propri prodotti. In tal senso è fatto obbligo al personale di AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE:
  - a) di osservare rigorosamente la deontologia professionale nei rapporti con il cittadino\cliente;
  - b) di sviluppare adeguati atteggiamenti empatici per comprendere i bisogni reali dei propri cittadini/utenti;
  - c) di orientare il cittadino\cliente nel rapporto tra la qualità ed l'eventuale prezzo dei servizi e dei beni offerti;
  - d) di attenersi ad assoluta veridicità nelle informazioni di servizio e commerciali;
  - e) di fornire risposte cortesi e rapide ai ragionevoli bisogni della propria utenza\clientela;

## **ART. 12 - RAPPORTI CON I FORNITORI**

1. AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE ricerca nei propri fornitori coloro che risultano capaci di condividere gli ideali ed i valori espressi nel presente codice etico, nel rispetto delle procedure di legge.

2. Il personale di AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE nei rapporti con i fornitori di beni durevoli, di prodotti e servizi, rispetta le disposizioni di legge e regolamentari, adottando criteri e comportamenti trasparenti e oggettivi, ispirati esclusivamente all'interesse dell'AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE.

3. Ai fornitori, in sede di prima stipula, verrà consegnata copia del presente codice etico.

4. Il compenso riconosciuto ai fornitori da parte di AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE sarà unicamente quello dovuto per contratto.

5. Il personale di AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE segnalerà al proprio superiore gerarchico e/o al garante del codice etico, le possibili violazioni del medesimo.

6. Tutto il personale AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE è cosciente che il livello di redditività aziendale è in gran parte dipendente dalla economicità delle fonti di approvvigionamento, dalla produttività del personale, e da una attenta ricognizione dei costi e dei ricavi.

## **ART. 13 - SVILUPPO DEL PERSONALE**

1. Il successo di AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE è legato alla qualità professionale del proprio personale.

In tal senso AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE seleziona, addestra, forma ed informa permanentemente il proprio personale per farlo nella condizione di fornire il meglio delle proprie competenze ed i migliori servizi al pubblico.

2. Le condizioni di lavoro favoriscono il rispetto delle persone, della loro dignità, senza alcuna distinzione di razza, sesso ed età, convinzioni religiose, culturali, filosofiche, politiche e di orientamento sessuale.

3. Lo sviluppo del personale offre pari opportunità di crescita, in relazione all'impegno e al merito.

4. Un comportamento illecito da parte di un dipendente aziendale danneggia, in primis, i propri colleghi, oltre che l'azienda, l'ente proprietario ed i cittadini/utenti che con fiducia si rivolgono ad AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE .

## **ART. 14 - LA DIFFUSIONE DEGLI IDEALI, DEI VALORI E DELLA CULTURA AZIENDALE**

1. L'AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE diffonde le iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza all'interno delle proprie strutture operative, per porre in luce gli ideali, i valori e la cultura alla base dei propri obiettivi aziendali. Il tutto in coerenza con la catena della diffusione di detti obiettivi, a partire dagli indirizzi impartiti dal Comune di Eraclea dalla loro traduzione in strategie da parte del Consiglio di Amministrazione e quindi dalla trasformazione di tali strategie in azioni da parte della Direzione aziendale, avvalendosi di tutto il personale, sotto il controllo del Revisore.

## **ART. 15 - SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO**

1. L'AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE adotta ogni attività capace di prevenire i rischi all'ambiente e sulla sicurezza e salute sul lavoro, in stretta aderenza al vigente ordinamento.

2. Tutto il personale AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE è tenuto ad adottare comportamenti rispettosi dell'ambiente, della sicurezza e salute sul lavoro.

## **ART. 16 - MOLESTIE SUL LAVORO**

1. È vietato compiere molestie, abusi o violenze sul lavoro, nonché subordinare la premialità del personale attraverso la richiesta di favori di carattere personali.
2. È altresì vietato apostrofare, commentare e discriminare portatori di handicap psicofisici, ovvero di diversità culturali, religiose, etniche o di orientamento sessuale.

#### **ART. 17 - IL GARANTE**

1. Ricopre il ruolo di garante del codice etico il Presidente dell'Azienda o altra persona da lui delegata all'interno del CDA o dell'Azienda.
2. Il garante risponde del suo operato al Consiglio di Amministrazione di AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE.

#### **ART. 18 - RUOLO DEL GARANTE DEL CODICE ETICO**

1. Il garante del codice etico assicura un adeguato sistema di controllo interno su propria iniziativa o su richiesta del personale o dei vari soggetti esterni a vario titolo in contatto con AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE.
2. Obiettivo del garante è quello di assicurare il rispetto del presente codice etico.
3. Tutto il personale è tenuto a collaborare con il garante al fine di consentire la corretta applicazione del codice etico. Sono proibite, senza eccezione, pratiche e attitudini riconducibili al compimento o alla partecipazione ai comportamenti illeciti e/o frodi di prodotti, beni e denaro.

#### **ART. 19 - COMPITI DEL GARANTE**

1. Al garante è assegnato il compito di assicurare, attraverso la vigilanza ed il controllo, la corretta ed integrale applicazione del codice.
2. Il garante, quindi:
  - a) promuove il codice etico;
  - b) recepisce ed esamina le notizie di eventuali violazioni;
  - c) interviene per prevenire e rimuovere le violazioni al codice etico;
  - d) informa il CDA e gli organi aziendali esecutivi e di controllo sulla propria attività, immediatamente coinvolgendoli per i casi di violazione più gravi.
3. Valgono le altre attribuzioni e compiti riferite al garante già indicate in altre parti del presente codice.

#### **ART. 20 - L'APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO**

1. AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE applica il proprio codice etico in tutte le sue sedi periferiche e centrali.
2. Compete in primo luogo al Presidente, ai Consiglieri di amministrazione ed al Direttore Generale dare diffusione e fare applicare il codice etico da parte di tutto il personale dell'azienda e da parte di tutti i fornitori di beni, prodotti e servizi.
3. Sussiste la piena convinzione che la concreta applicazione del codice consente di aumentare il livello di fiducia e di consenso da parte di tutti coloro che, per diversi motivi, sono a contatto con AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE.
4. L'esempio fornito in tal senso con il comportamento da parte del management, costituisce un veicolo di emulazione per la concreta applicazione del codice a livello sia interno sia esterno.
5. Per la piena e condivisa applicazione del codice, ogni persona appartenente all'organizzazione AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE potrà direttamente rivolgersi al garante.

#### **ART. 21 - IL SISTEMA DI APPLICAZIONE E CONTROLLO INTERNO**

1. Tutto il personale AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE collabora al sistema di controllo interno del presente codice, contribuendo alla sua applicazione.
2. Il sistema di applicazione e controllo del presente codice trova diffusione a prescindere dal ruolo, dall'ubicazione e dal livello gerarchico, rappresentando il presente codice un valore condiviso e

consapevole.

#### **ART. 22 - LA DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO**

1. Il personale dell'AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE riceve copia del codice etico perché è tenuto a conoscere il suo contenuto e a rispettarlo.
2. È fatto obbligo a ciascun soggetto, interno o esterno all'azienda, legato da rapporto economico o di servizio con AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE:
  - a) di astenersi (e fare astenere) da comportamenti contrari ai principi, ai comportamenti ed alle procedure indicate nel presente codice;
  - b) secondo il livello gerarchico, di sensibilizzare i propri collaboratori verso la concreta applicazione del codice;
  - c) di chiedere ai terzi con i quali entra in contatto per rapporti di lavoro (fornitori, istituti di credito, compagnie assicurative, professionisti, ecc.) la conferma di aver preso visione del presente codice etico;
  - d) di segnalare tempestivamente al proprio superiore gerarchico e/o al garante ogni violazione del codice;
  - e) di collaborare con il garante alla verifica di specifiche violazioni del codice;
  - f) di adottare misure correttive immediate ai comportamenti ed alle procedure indicate nel presente codice;
3. Si provvede affinché la diffusione del codice sia la più ampia possibile rispetto ai vari protagonisti che, a diverso titolo, entrano a contatto con AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE.
4. Il Consiglio di Amministrazione illustrerà nella propria relazione sulla gestione, la concreta diffusione ed applicazione del codice.

#### **ART. 23 - L' ADEGUAMENTO DEL CODICE ETICO**

1. L'ente proprietario (attraverso i propri organi istituzionali), gli organi aziendali, il Direttore, il garante e tutto il personale collaborano, con spirito propositivo e costruttivo, al miglioramento del codice.

#### **ART. 24 - CONFLITTI D'INTERESSE**

1. È fatto divieto a tutto il personale di AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE di trarre profitto da situazione di conflitto d'interesse individuale in contrasto con l'interesse aziendale.
2. Ogni situazione che può generare conflitto d'interesse deve essere segnalata al proprio superiore gerarchico e/o al garante, astenendosi dal compiere operazioni confliggenti.

#### **ART. 25 - RACCORDO CON IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

1. Ciascun dipendente è tenuto ad osservare e ad attuare, per quanto di propria competenza, le disposizioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE.

2. Al Responsabile della prevenzione della corruzione dell'AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE deve essere assicurata da parte dei dipendenti la massima collaborazione, anche su esplicita richiesta, per le funzioni che lo stesso è chiamato a svolgere e in relazione alle misure da adottare, codificate nel predetto Piano.

Il dipendente, cui è assicurato l'anonimato e ogni tipo di tutela prevista dall'ordinamento, è tenuto a riportare ogni condotta, anche potenzialmente illecita o contraria alle prescrizioni del Piano, secondo le modalità ivi indicate (nella sezione Amministrazione Trasparente – Altri Contenuti).

## **ART. 26 - RACCORDO CON IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ**

1. I dipendenti sono tenuti ad osservare le disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione, secondo le modalità indicate nel Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità e relativa Disciplina attuativa degli obblighi di pubblicazione, ai sensi del D. Lgs. 33/2013.

2. I dipendenti collaborano quotidianamente con il Responsabile della Trasparenza per adempiere agli obblighi di pubblicazione sul sito web sezione "Amministrazione Trasparente" anche in maniera propulsiva e sempre nel rispetto della legge, incoraggiando buone pratiche al fine di migliorare l'immagine dell'Azienda e di favorire processi di implementazione del principio di trasparenza.

## **ART. 27 - PROTEZIONE DEL SEGRETO AZIENDALE**

1. Per segreto aziendale si devono intendere quelle informazioni riservate o conoscenze interne all'AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE che se diffuse all'esterno potrebbero generare un danno agli interessi aziendali.

2. Fermo restando gli obblighi d'informazione richiesti dalla normativa vigente, è fatto divieto a tutto il personale di trasferire all'esterno tutte quelle informazioni possedute in base alla propria posizione lavorativa o elaborate durante il rapporto di lavoro con AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE senza l'espressa autorizzazione del proprio superiore gerarchico e/o del garante. A tale proposito si fa specifico riferimento alle norme relative del CCNL di applicazione.

## **ART. 28- TUTELA DELLA PRIVACY**

1. AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE assicura il rispetto della normativa a tutela della privacy dei cittadini/utenti, nonché del proprio personale.

2. Il trattamento dei dati all'interno della propria struttura avviene in modo lecito secondo correttezza, e sono raccolti e registrati solo per i fini strettamente necessari e legittimi. La conservazione dei dati avverrà per il tempo necessario agli scopi della raccolta.

3. AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE adotta sistemi di sicurezza per l'accesso alle proprie banche dati nelle quali sono raccolte e custodite le informazioni personali, evitando rischi di distruzione o perdite di dette informazioni, ovvero l'accesso non autorizzato da parte di chi intendesse prenderne conoscenza senza averne titolo.

## **ART. 29 - LE GARANZIE A FAVORE DEI DESTINATARI DEL CODICE**

1. AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE garantisce che nessuno potrà subire ritorsioni di qualunque natura per aver fornito notizie di possibili violazioni del codice o delle procedure di riferimento, al proprio superiore e/o al garante.

2. AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE ritiene che il proprio codice etico, alla stregua dello statuto e dei regolamenti rappresenti uno strumento di organizzazione gestionale e controllo di pari dignità, e come tale è inderogabile.

## **ART. 30 - VALORE CONTRATTUALE DEL CODICE ETICO**

1. La violazione dei principi e dei contenuti del codice etico costituisce inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro, e potrà comportare il risarcimento dei danni derivanti dalla sua violazione.

2. L'osservanza del codice deve considerarsi, a tutti gli effetti, parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di tutto il personale dell'AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE, ai sensi della legge applicabile.

**ART. 31 - APPROVAZIONE DEL CODICE**

1. Il presente codice etico è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 47 del 12.11.2015.
2. Il presente codice etico assume efficacia dal giorno successivo a quello di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.